



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 168
Stagione Sportiva 2011/2012

Si pubblica, in allegato, il Comunicato Ufficiale N. 4 della stagione sportiva 2011/2012 del Collegio Arbitrale Presso la Lega Nazionale Dilettanti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 APRILE 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

Lega Nazionale Dilettanti
Via Po, 36 - 00198 Roma
tel. 0039 06 84.911 - fax 0039 06 8491.3214
C.F.: 08272960587
info@postalnd.it - lnd.it



CARIGE ASSICURAZIONI



molteni
For the real game

Italgreen



LIMONTA



Quzini



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Comunicato Ufficiale n. 4 stagione sportiva 2011/2012

Riunione del 14 aprile 2012

Si dà atto che il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, istituito dalla Presidenza Federale a norma dell'art. 4 comma 5 della Legge 91 del marzo 1981, di cui al Comunicato Ufficiale n. 8/A, pubblicato il 14 settembre 1981, riunitosi a Roma, presso la sede Federale , e così composto:

Presidente -

Dott.Angelo PALLADINO

Rappresentanti delle Società -

Avv.Antonio BARATTA
Dott.Cesare DOBICI
Dott.Vincenzo TRAMONTANO

Rappresentanti degli Allenatori -

Sig.Angelo AGUS
Cav.Domenico CARRETTA
Sig. Sergio FINCATTI
Sig.Vittorio RUSSIANO

Segretario -

Dott. Luigi NERI

ha assunto le seguenti decisioni:

1)Recl.n.135 bis/01	Giuseppe CARELLA/ AS VALLE GRECANICA	ACCOLTO
2)Recl.n. 179/01	Roberto BIFFI / MONTEVARCHI Calcio AQUILA	ACCOLTO
3)Recl.n. 189/01	Francesco ROLLO / ASD RACALE	ACCOLTO
4)Recl.n. 1/12	Fabio FERRARESE / USD BARRACUDA	CESS.MAT.CONTEN.
5)Recl.n. 14/12	Mauro PERNARELLA / ASD US TERRACINA C.	ACCOLTO
6)Recl.n. 17/12	Luigi INCITTI / ASD REAL TOLVE	PARZ.ACCOLTO
7)Recl.n. 25/12	Marco ANGELOCORE / Pol.Monterotondo Lupa srl	ACCOLTO
8)Recl.n. 27/12	Carlo Angelo FOGAGNOLO / ACD MERATE	INAMMISSIBILE
9)Recl.n. 32/12	Alessandro MERELLA / GS OLMEDO Calcio ASD	ACCOLTO
10)Recl.n. 39/12	Raffaele CERIELLO / asd Virtus M.Santangirolese	PARZ.ACCOLTO
11)Recl.n. 40/12	Gioacchino MARANGIO / ASD RACALE	ACCOLTO
12)Recl.n. 41/12	Ernesto GALLO / GS Giovanile S.MINIATO BC	PARZ.ACCOLTO
13)Recl.n. 42/12	Francesco NAPOLEONI / ASD CERIARA C.a 5	ACCOLTO
14)Recl.n. 43/12	Alcide CARERI / AC LOCRI	PARZ.ACCOLTO
15)Recl.n. 44/12	Alberto FACCI / ASD VILLAFRANCA Veronese	CESS.MAT.CONTEN.
16)Recl.n. 45/12	Michele SCOLA / ACD RIVOLI	ACCOLTO
17)Recl.n. 46/12	Pasquale CAMILLO / POL. ASD FREGENE	PARZ.ACCOLTO
18)Recl.n. 47/12	Rosario CANNATA / ASD GIARDINI NAXOS	ACCOLTO
19)Recl.n. 49/12	Michele CALIFANO / USD PALMESE	PARZ.ACCOLTO
20)Recl.n. 50/12	Michele MIMMO / USD SAN SEVERO	RESPINTO
21)Recl.n. 51/12	Marco RONCHETTI / AC CANTU' GS S.PAOLO	ACCOLTO
22)Recl.n. 52/12	Franco SEREN ROSSO / ASD SANTHIA' Calcio	ACCOLTO
23)Recl.n. 53/12	Riccardo CARUSO / ASD REAL NOCERA Sup.	INAMMISSIBILE
24)Recl.n. 54/12	Claudio PELOSI / AC CANTU' GS S.PAOLO	ACCOLTO
25)Recl.n. 55/12	Domenico CARICOLA / asd Sporting ALTAMURA	ACCOLTO
26)Recl.n. 56/12	Giuseppe CULCASI / ASD BUSETO	ACCOLTO
27)Recl.n. 57/12	Raffaele NUCERA / ASD HINTERREGGIO	ACCOLTO
28)Recl.n. 58/12	Sergio Quinto CAMPOLO / ACR MESSINA srl	PARZ.ACCOLTO
29)Recl.n. 59/12	Giuseppe GATTO / asd Sporting VIAGRANDE	ACCOLTO
30)Recl.n. 60/12	Costante RANCATI / ASD MILANOTRE	INAMMISSIBILE
31)Recl.n. 61/12	Giovanbattista SALICE / asdd m.a.s.t. Favignana	Parz.Accolto+rinvio a Procura
32)Recl.n. 62/12	Carmine MARTORA / AC CETRARO	INAMMISSIBILE
33)Recl.n. 97/12	Francesco VINCENZI / us PERGOCREMA 1932 srl	INCOMPETENZA

Roma,14 aprile 2012

IL PRESIDENTE
(dott.Angelo PALLADINO)

VERTENZA: all. Giuseppe CARELLA / A.S. VALLE GRECANICA

(135/01)

ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Mariano SILVELLO

L'allenatore dilettante Giuseppe Carella, iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., ricorre in data 31.03.2011 avverso la società A.S. Valle Grecanica di Chorio di San Lorenzo (RC). Nel ricorso chiede il pagamento di € 7.000,00 a fronte di un contratto sottoscritto per complessivi € 10.000,00; inoltre richiede il mancato rimborso viaggi per complessivi Km 6.720, gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Allega la lettera di esonero della Società datata 18 febbraio 2011.

Il Comitato Interregionale L.N.D. ha fornito prova dell'avvenuto deposito dell'accordo economico tra le parti in data 05.11.2010.

Tale contratto è stato sottoscritto in data 03.11.2010 e reca la durata dal 03.11.2010 al 30.06.2011=. Figurano quattro scadenze di pagamento fissate rispettivamente al 10 dicembre, al 10 febbraio, al 30 marzo ed al 30 aprile per € 2.500,00 cadauna per un importo complessivo di € 10.000,00 quale compenso globale annuo.

La Società sportiva, ritualmente invitata dalla segreteria del collegio, non ha controdedotto.

Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti; constatato altresì che nei confronti dell'allenatore dilettante Sig. Giuseppe Carella la A.S. Valle Grecanica nulla ha ritenuto di controbattere; prende atto che la richiesta dell'istante è legittima limitatamente alle tre rate scadute alla data di presentazione del ricorso (31 marzo 2011); le lagnanze in merito al mancato rimborso dei viaggi presentano seri dubbi in carenza di una documentazione idonea a quantificare l'esatta distanza chilometrica tra campo di allenamento e residenza (il ricorrente dice 70 km; dalla mappa di Google risultano Km 32,4); per quanto concerne quest'ultima la residenza effettiva risulta essere, come da fotocopia della carta identità, quella di Reggio Calabria; la domiciliazione in Melito di Porto Salvo si rapporterebbe, in termini di distanza chilometrica, in modo inferiore alla frazione di Chorio di San Lorenzo (km 9,4); quest'ultima tesi resta più attendibile in quanto avvalorata dall'indirizzo esposto sul contratto.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Giuseppe Carella contro la A.S. Valle Grecanica, accoglie parzialmente la stessa.

Fa obbligo all'A.S. Valle Grecanica di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 4.500,00 (7.500,000 – 3.000,00 già percepite) a titolo di compenso della stagione sportiva 2010/2011; su tale importo vengono equitativamente calcolati € 90,00 per accessori.

Il rimborso chilometrico viene commisurato ad € 470,00 così calcolato: km 18,8 andata e ritorno da Melito di Porto Salvo a Chorio di San Lorenzo moltiplicato per gg. 5 ogni settimana uguale km 94 moltiplicato per n. 20 settimane (sino al 18 febbraio 2011) uguale km 1.880 moltiplicato per 1/5 del costo del carburante € 0,25 uguale € 470,00=

L'importo complessivo dovuto è pari ad € 5.060,00=

Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla è dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA :all. Roberto BIFFI / MONTEVARCHI Calcio Aquila

(179/01)

ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA

Con ricorso dell'11.06.11 l'allenatore dilettante Roberto Biffi, regolarmente iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte del Montevarchi Aquila, il pagamento della somma complessiva di € 4.000,00 quale corrispettivo per premio di tesseramento, in forza di accordo del 10.02.11, quale allenatore in seconda della 1° squadra partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D a decorrere dal 16.02.11.

Precisava l'istante, dopo aver prodotto idonea documentazione in allegato al proprio ricorso, che con detta Società il rapporto si era interrotto in seguito a licenziamento come comunicatogli con nota del 4 Marzo 2011 a firma del Presidente della Società, in atti.

Il Collegio riscontrava puntualmente a cura della Segreteria l'avvenuto deposito dell'accordo economico presso il competente Comitato e la Società convenuta, sebbene avvisata dalla Segreteria del Collegio di far tempestivamente pervenire eventuali controdeduzioni scritte in contraddittorio con l'esperito ricorso, non ottemperava in tal senso, rivelando totale disinteresse al giudizio.

La domanda appare meritevole di accoglimento.

E' provato in atti che il rapporto si è interrotto per esclusiva volontà della convenuta Montevarchi Calcio Aquila che, dopo pochi giorni di lavoro da parte dell'allenatore ha rinunciato, pur lodandone la professionalità nella missiva di licenziamento allo stesso indirizzata, ad avvalersi della collaborazione tecnica dello stesso, il quale di conseguenza non aveva alcuna ragione per attivare la prevista procedura di autotutela.

Va pertanto riconosciuta al ricorrente la corresponsione di quanto pattuito nel citato accordo oltre gli interessi legali come per legge, mentre nulla è dovuto per il danno da svalutazione monetaria in assenza di prova dello stesso, come da costante orientamento del Collegio.

PQM

Il Collegio Arbitrale in accoglimento della domanda proposta da Roberto Biffi contro la Società Montevarchi Aquila, condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'istante della somma di € 4.000,00 oltre interessi a far data dalla proposizione della domanda nella misura del 2,50% annuo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Francesco ROLLO / A.S.D. RACALE

(189/01)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Vincenzo TRAMONTANO

Con ricorso del 23/06/2011, l'avv. Gianni M. Zecca, legale dell'allenatore di Base Uefa "B" Francesco Rollo, che, peraltro, ha sottoscritto il ricorso, iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale affinché gli venisse riconosciuto il pagamento, dalla A.S.D. Racale, della somma di €. 7.500,00, oltre gli interessi di mora nonché al risarcimento del danno patito e svalutazione monetaria.

Il ricorrente, ha comunicato che in data 27/08/2010, ha sottoscritto con il legale rappresentante della A.S.D. Racale una scrittura privata nella quale fu stabilito che, per la conduzione tecnica della 1^a squadra, partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Puglia, la corresponsione della somma complessiva di € 7.500,00 da pagarsi in "tre rate (la prima di € 2.000,00 al 31/08/2010, la seconda al 30/10/2010 e la terza al 30/12/2010), quale premio di tesseramento annuale"; Inoltre, ha comunicato di essere stato esonerato in data 22/10/2010 con una nota a firma del vice Presidente, all'esito del quale è stato chiesto l'adempimento contrattuale rimasto inevaso.

Ancora, ha comunicato di essere stato reintegrato nella sua funzione di allenatore della A.S.D. Racale per poi essere stato esonerato per una seconda volta in data 23/01/2011.

In data 18/10/2011, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha richiesto al Comitato Regionale Puglia della L.N.D., se l'accordo economico sottoscritto dalle sopra citate era stato depositato, così come previsto della normativa federale.

La Segreteria del Comitato Regionale Puglia, con fax del 20/10/2011, inviava copia del contratto sottoscritto dalla A.S.D. Racale e l'allenatore Rollo nonché copia del tesseramento del tecnico datato 27/08/2010.

La Segreteria di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 28/09/2011, ha chiesto alla A.S.D. Racale eventuali controdeduzioni circa il ricorso proposto dall'allenatore Rollo Francesco ed a quest'ultimo eventuali osservazioni alla società.

La convenuta ha controdedotto con nota del 24/10/2011 che, circa la somma di € 7.500,00 stabilita nel contratto economico del 7/08/2010, al ricorrente sono stati corrisposti € 4.700,00 con piccoli acconti, e, pertanto, allo stato attuale il credito vantato dal ricorrente ammonta ad € 2.800,00.

Ancora, che, più volte, il ricorrente è stato sollecitato dal dirigente Riotti Lucia a recarsi in sede per ottenere quanto dovuto a saldo degli emolumenti per la stagione sportiva 2010/2011, senza alcun esito e dato i rapporti intercorsi non è stato mai fatto sottoscrivere al Rollo le quietanze liberatorie degli acconti versati e, pertanto, in assenza di ciò, viene allegata una cartella in cui sono stati appuntati somme versate dal 10/08/2010 al 20/01/2011 e di ciò potrà essere fornita prova testimoniale qualora sarà ritenuto opportuno dal Collegio Arbitrale, da cui emergerà che al tecnico sono state consegnate somme per € 1.700,00. Inoltre, è stato manifestato la volontà di chiudere la questione in via bonaria versando il restante importo di € 2.800,00 effettivamente dovuto e, di ciò si augurano che il ricorrente faccia pervenire loro in cenno di riscontro.

Vengono allegate alle controdeduzioni copia di accordo economico sottoscritto dalle parti il 7/08/2010, copia di scheda intestata all'allenatore Rollo Francesco con annotazioni di cifre in euro.

In data 28/11/2011, in risposta alla nota del 31/10/2011, formulata dal legale dell'allenatore Rollo, il vice Presidente della A.S.D. Racale, evidenzia che la complessiva somma di € 4.700,00,

effettivamente versata dalla A.S.D. Racale al ricorrente, deve intendersi a saldo delle spettanze economiche maturate nella stagione calcistica 2009/2010.

Tale affermazione è da ritenersi priva di riscontro probatorio ed è clamorosamente smentita dai fatti.

L'A.S.D. Racale ha onorato gli impegni presi con il Rollo nella stagione sportiva 2009/2010. Continua sottolineando che è stata versata la somma complessiva di € 9.500,00, così come pattuito con contratto regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Puglia della L.N.D., stagione sportiva 2009/2010.

Resta, pertanto, evidente che la A.S.D. Racale è effettivamente debitrice nei confronti del ricorrente della somma di € 2.500,00, a saldo per la stagione sportiva 2010/2011 e, quindi, chiede il rigetto della richiesta avanzata dal Rollo con il conseguente riconoscimento della somma effettivamente dovuta dalla Società.

L'allenatore, con nota del 10/12/2011, in riscontro alla comunicazione della A.S.D. Racale del 28/11/2011, afferma che nessuna contestazione è stata avanzata per la stagione sportiva 2009/2010 e dichiara di non avere nulla a pretendere per il passato mentre lamenta il pagamento di € 7.500,00 per la stagione sportiva 2010/2011, pertanto, chiede l'accoglimento del ricorso prodotto con nota del 23/06/2011. Vengono allegate alla missiva la copia del contratto del 3/07/2009, numero tre ricevute di pagamento per un totale di € 9.500,00 sottoscritto dal Rollo.

In riscontro alle osservazioni del tecnico, il Presidente della A.S.D. Racale con nota del 2/01/2012, ha fatto pervenire le seguenti precisazioni:

1-per la stagione sportiva 2009/2010 il tecnico è stato soddisfatto in toto;

2-per la stagione sportiva 2010/2011, vale la nota relativa agli acconti versati nel periodo 10/08/2010-20/01/2011 che, salvo querela di falso, costituisce prova documentale degli adempimenti effettuati;

3-ad ulteriore conforto di quanto affermato, si dichiara disponibile a fornire al Collegio Arbitrale dichiarazioni testimoniali validamente autenticate delle persone presenti al momento in cui gli acconti sono stati versati. Vengono elencati nominativi di personale della Società.

In ordine ai fatti sopra esposti il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Premesso che il ricorrente ha lamentato il mancato pagamento del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2010/2011 da parte della A.S.D. Racale e che nel ricorso prodotto non entra affatto quanto successo nella stagione sportiva 2009/2010 e, considerato che la A.S.D. Racale non ha fornito la prova di aver versato acconti al ricorrente Rollo (non possono essere prese in considerazione annotazioni di cifre riportate su di un foglio con appuntato il nome e cognome del ricorrente, senza, peraltro, riportata alcuna firma per quietanza) e tenuto conto che non possono essere prese in considerazione le annotazioni di personale della sola Società, mentre, di contro, il ricorrente ha reiterato le sue richieste di pagamento per € 7.500,00, deve essere riconosciuto allo stesso quanto indicato in contratto.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla A.S.D. Racale di corrispondere all'allenatore Rollo Francesco la somma di € 7.500,00 per la stagione sportiva 2010/2011, oltre ad € 65,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 7.565,00.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.

VERTENZA:all. Fabio FERRARESE / ASD BARRACUDA

(1/12)

ARBITRI:sigg.Vincenzo TRAMONTANO e Domenico CARRETTA

L'allenatore dilettante Fabio FERRARESE,in data 1° luglio 2011, adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per la U.S.D. BARRACUDA di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.
Nello svolgimento della fase istruttoria,l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: all. Mauro PERNARELLA / A.S.D. U.S. TERRACINA CALCIO

(14/12)

ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Domenico CARRETTA

L'allenatore dilettante Mauro Pennarella, iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., ricorre in data 12.07.2011 avverso l'A.S.D. U.S. Terracina Calcio . Nel ricorso chiede il pagamento di € 11.500,00 come da contratto sottoscritto, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Comitato Regionale Lazio della L.N.D. ha fornito prova dell'avvenuto deposito dell'accordo economico tra le parti.

Tale contratto è stato sottoscritto in data 01 settembre 2010 e reca la durata dal 01.07.2010 al 30.06.2011=. Figura un premio di tesseramento da pagarsi in quattro rate di € 2.875,00 cadauna per l'importo complessivo di € 11.500,00 quale compenso globale annuo.

La Società Sportiva, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, ha contro dedotto in data 24.02.2012 sostenendo di aver consegnato n. 5 assegni tratti sulla Banca della Ciociaria per complessivi € 13.500,00 ed incassati dal signor Marcello Masci. Si riserva di inviare notizie di un ulteriore assegno di € 7.000,00 emesso dal Monte dei Paschi di Siena.

Il ricorrente in data 08 marzo 2012 insiste sulla propria richiesta ribadendo di non aver percepito alcun premio.

Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti; constatato che l'A.S.D. U.S. Terracina Calcio non ha documentato quanto asserito, riportando solo i cinque numeri degli assegni ed affermando che i medesimi sono stati incassati da un certo signor Marcello Masci, non fornendo prova o notizie circa

la rappresentanza societaria di quest'ultimo e delle ricevute di quietanza del denaro al ricorrente; prende atto che la richiesta dell'istante è pienamente legittima.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Pernarella contro l'Associazione Sportiva, accoglie totalmente la stessa.

Fa obbligo all'A.S.D. U.S. Terracina Calcio di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 11.500,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2010/2011.

Sull'importo di € 11.500,00 vengono equitativamente calcolati € 170,00 per accessori.

L'importo complessivo dovuto è pari ad € 11.670,00.

Tale importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Per quanto concerne il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla è dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Luigi INCITTI / A.S.D. REAL TOLVE

(17/12)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI

Con ricorso del 20 ottobre 2011 il legale dell'allenatore dilettante signor Luigi Incitti, che ha regolarmente sottoscritto il ricorso, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo che il suo assistito ha prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Real Tolve partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Basilicata stagione sportiva 2010/2011.

Nel ricorso l'avvocato precisa che, con regolare scrittura privata del 26 agosto 2010, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Incitti un premio di tesseramento, di € 10.000,00 (diecimila/00) da erogare in otto rate mensili di € 1.125,00 (millecentoventicinque/00) ciascuna e "scadenti alla fine di ogni mese a partire dal 30 settembre 2010 al 30 aprile 2011". Con il reclamo in esame, il signor Incitti, come sopra rappresentato, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Real Tolve di corrispondergli l'importo di € 1.125,00 (millecentoventicinque/00) non avendo provveduto ad onorare l'ultima rata di aprile 2011 nonostante una formale raccomandata di diffida al pagamento inviata dal legale dell'allenatore in data 30 agosto 2011 ricevuta dalla società il 6 settembre 2011. Nel ricorso si richiede, sul predetto importo, anche gli interessi di mora, il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria ed il pagamento delle spese legali.

Il Comitato Regionale Basilicata, su richiesta del 17 gennaio 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 26 gennaio successivo, anticipata via fax, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato.

Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 17 gennaio 2012, ricevuta dalla società A.S.D. Real Tolve il 24 gennaio successivo, ha invitato la società stessa a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la A.S.D. Real Tolve nulla ha ritenuto di controdedurre ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento non essendo previsto dal vigente Regolamento la refusione delle spese di lite in caso di soccombenza e

P.Q.M.

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Real Tolve, di corrispondere all'allenatore signor Luigi Incitti la somma di € 1.140,00 (millecentoquaranta/00) comprensiva del saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2010/2011 pari ad € 1.125,00 (millecentoventicinque/00), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 15,00 (quindici/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Marco ANGELOCORE / POL. MONTEROTONDO LUPA srl

(25/12)

ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Sergio FINCATTI

L'allenatore dilettante Marco Angelocore, iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., ricorre in data 02.07.2011 avverso la Polisportiva Monterotondo Lupa srl. Nel ricorso chiede il pagamento di € 2.000,00 come da contratto sottoscritto, oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Dipartimento Interregionale della L.N.D. ha fornito prova dell'avvenuto deposito dell'accordo economico tra le parti.

Tale contratto è stato sottoscritto in data 08.07.2010 e reca la durata dal 08.07.2010 al 30.06.2011=. Figura un premio di tesseramento da pagarsi in dieci rate, ciascuna di € 200,00, per l'importo complessivo di € 2.000,00 quale compenso globale annuo.

La Società Sportiva, ritualmente invitata dalla segreteria del Collegio Arbitrale, non ha contro dedotto.

Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti; constatato, inoltre, che nei confronti dell'allenatore dilettante Sig. Marco Angelocore la Pol. Monterotondo Lupa srl nulla ha ritenuto di controbattere; prende atto che la richiesta dell'istante è pienamente legittima.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Marco Angelocore contro la Società Sportiva, accoglie totalmente la stessa.

Fa obbligo alla Polisportiva Monterotondo Lupa srl di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 2.000,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2010/2011.

Sull'importo di € 2.000,00 vengono equitativamente calcolati € 130,00 per accessori.

L'importo complessivo dovuto è pari ad € 2.130,00.

Tale importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Per quanto concerne il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla è dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all.Carlo Angelo FOGAGNOLO / A.C.D. MERATE

(27/12)

ARBITRI:sigg.Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO

L'allenatore dilettante Carlo Angelo FOGAGNOLO ha presentato in data 20 luglio 2011 un ricorso contro la Società A.C.D. MERATE per la mancata corresponsione della parte economica prevista in un contratto relativo alla stagione sportiva 2008/09.

Tale ricorso non può essere preso in considerazione da questo Collegio in quanto la domanda non è stata proposta con la dovuta tempestività e cioè prima della scadenza del termine perentorio corrispondente al completamento della stagione sportiva successiva a quella ,per cui si propone l'azione inerente le rivendicazioni ed i diritti di natura economica,che nel caso in esame corrispondeva al 30 giugno 2010.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale dichiara il ricorso inammissibile.
La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA:all. Alessandro MERELLA / GS OLMEDO Calcio asd

(32/12)

ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 25.07.11 l'allenatore dilettante Alessandro Merella, regolarmente iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della GS OLMEDO CALCIO A.S.D.,il pagamento della somma complessiva di € 3.600,00, come concordata quale corrispettivo per premio di tesseramento, in forza di accordo del 30.08.10, del cui avvenuto deposito presso il competente Comitato la Segreteria ha avuto riscontro, quale allenatore della Squadra Juniores regionale.

L'istante produceva idonea documentazione a sostegno del proprio ricorso, mentre la Società convenuta, invitata dalla Segreteria del Collegio a far pervenire le proprie controdeduzioni, lo faceva con nota del 21.12.11 cui allegava fotocopia di due distinte matrici di assegni da cui risulterebbero due diversi pagamenti per € 400,00, e quindi complessivi € 800,00, rispettivamente del 7.10.2010 e del 10.12.10 ed in cui, dopo aver lamentato la grave situazione finanziaria della Società, si impegnava a saldare il tutto entro il 2012.

L'allenatore non inviava controdeduzioni con cui accettava la proposta di saldo delle dovute spettanze come avanzata dalla Società né lo ha fatto a tutt'oggi con specifica dichiarazione per cui la stessa è da intendersi declinata e la controversia può pertanto decidersi allo stato degli atti .
La domanda appare meritevole di accoglimento.

Al contrario della documentazione prodotta dal ricorrente, alcuna valenza probatoria va riconosciuta alle fotocopie delle due distinte matrici di assegni prodotte dalla Società, occorrendo quantomeno la copia integrale degli assegni cui si riferivano, né interviene in soccorso della convenuta la proposta di pagamento come offerta entro il 2012, in assenza di accettazione da parte del Merella.

Gli interessi legali sono dovuti come per legge al contrario del risarcimento del danno da svalutazione monetaria in assenza di prova dello stesso, come da costante orientamento di questo Collegio

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale in accoglimento della domanda proposta dall'allenatore Alessandro Morella contro la G.S. Olmeto Calcio A.S.D. , condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'istante della somma di € 3.600,00 oltre interessi a far data dalla domanda nella misura dell 2,50 % annuo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA : all. Raffaele CERIELLO / A.S.D. VIRTUS M. SANTANGIOLESE

(39/12)

ARBITRI : Angelo AGUS e Vincenzo TRAMONTANO

Con ricorso del 8/08/2011, l'Avv. Cristina Zecca, per conto dell'allenatore Ceriello Raffaele, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale, che ha regolarmente sottoscritto il ricorso, ha adito questo Collegio Arbitrale affinché venisse riconosciuto al suo assistito il pagamento della somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00), oltre agli interessi di mora e la svalutazione monetaria. Tale somma, è l'equivalente degli ultimi tre ratei compresi nell'accordo economico stipulato dalle parti in data 25/08/2010, nel quale si evidenzia che la Società A.S.D. Virus M. Santangiolese affida al sig. Ceriello la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al Campionato di Eccellenza Regionale Molise.

Complessivamente, l'accordo pattuito prevede che la Società si impegna a corrispondere all'allenatore la somma di euro 6.400,00 (seimilaquattrocento/00), suddiviso in otto ratei di euro 800,00 (ottocento/00) a partire dal 30/09/2010 fino al 30/04/2011.

Il legale dell'allenatore, nella sua richiesta evidenzia inoltre che il suo assistito è stato esonerato in data 18/10/2010 e a sostegno della sua richiesta allega copia accordo economico, copia tesseramento S.T. e ricevute racc.inviolate alla controparte.

Il 13/12/2011, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale invitava la Società ad inviare le proprie controdeduzioni e il giorno seguente richiedeva al C.R. Molise L.N.D. l'avvenuto deposito dell'accordo economico intercorso tra le parti.

Il 23/12/2011, la Società inviava copie di ricevute per i compensi pattuiti controfirmate dal sig. Ceriello, che attestano l'avvenuto pagamento di sette ratei per complessivi euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00).

Il 17/01/2012 confermando le richieste precedentemente avanzate, l'Avv. Zecca impugna e contesta quanto affermato dedotto e prodotto dalla controparte nelle proprie memorie e sostiene di non aver

ricevuto copia delle ricevute attestanti i pagamenti effettuati dalla Società, chiede inoltre in via subordinata qualora prevalga la tesi difensiva prodotta dalla Società di far obbligo alla stessa, del pagamento in favore del sig. Ceriello della somma di euro 800,00 (ottocento/00), oltre interessi moratori.

La Segreteria di questo Collegio con racc. del 22/02/2012, informava la Società che la racc. del 23 dicembre 2011 è priva di lettera di accompagnamento, mentre risultano pervenuti gli allegati. Dalle controdeduzioni inviate da parte dell'allenatore in data 17 gennaio 2012 si evince che il documento in questione è stato da quest'ultimo ricevuto.

Alla luce dei fatti sopra esposti ed alla documentazione acquisita in atti il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dal sig. Ceriello meritevole di parziale accoglimento.

Al ricorrente, spettano euro 800,00 (ottocento/00) a saldo dell'accordo economico stipulato, oltre agli interessi.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso prodotto da CERIELLO Raffaele e dichiara l'obbligo alla A.S.D. VIRTUS M. SANTAGIOLESE di corrispondere al sopraccitato la somma di euro 800,00 (ottocento/00) a saldo delle sue spettanze, oltre a euro 8,00 (otto/00) per interessi equitativamente calcolati, per un totale di euro 808,00 (ottocent'otto/00).

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.

VERTENZA:all. Gioacchino MARANGIO / A.S.D. RACALE

(40/12)

ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 18.08.11 l'allenatore professionista di 2° categoria Marangio Gioacchino adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto l'obbligo di corrispondere allo stesso da parte della A.S.D. Racale, partecipante al Campionato di Eccellenza Puglia, l'importo complessivo di € 2.000,00 costituente il primo rateo come previsto nell'accordo economico del 17.12.2010 regolarmente sottoscritto tra le parti e che prevedeva un premio di tesseramento per un totale di € 7.000,00, pagabile con tre successive scadenze rispettivamente al 31.12.2010, 28.02.2011 e 30.04.2011.

Richiedeva il ricorrente allenatore professionsita esclusivamente il primo rateo avendo maturato lo stesso successivamente alle proprie dimissioni avvenute in data 26.01.2011, come regolarmente comunicate e formalizzate alla società in seguito alla scadenza dello stesso, senza nulla a più pretendere quanto ai successivi ratei come previsti nel citato accordo a titolo di premio di tesseramento.

Alla Segreteria del Collegio veniva data puntuale conferma dell'accordo economico dal competente Comitato Regionale mentre la società convenuta, regolarmente invitata sempre dalla Segreteria del Collegio ad inviare le proprie controdeduzioni lo faceva con memoria difensiva del 07.01.12 ove contestava e rigettava qualunque pretesa dell'allenatore, evidenziando altresì che semmai lo stesso ricorrente con la propria condotta aveva provocato danni economici nonché disagi alla stessa in virtù

della propria unilaterale decisione di interrompere le proprie prestazioni professionali in un momento particolare del campionato.

Danni quantificati in misura superiore ai € 2.000,00 pretesi dal Marangio.

Producevano entrambe le parti documentazione a sostegno delle proprie ragioni, con particolare riferimento al rispetto delle regole previste in caso di dimissioni e successiva accettazione delle stesse.

La domanda va accolta per quanto di ragione.

Dalla documentazione prodotta emerge la legittimità della richiesta come formulata, avendo il ricorrente operato sino al giorno in cui sono state rassegnate le dimissioni con inappuntabile continuità operativa.

Pertanto, in forza del principio per cui all'allenatore non spettano gli emolumenti successivamente alla data delle proprie dimissioni, bensì esclusivamente quelli maturati prima delle stesse, e che prive di pregio e comunque non provate sono le doglianze e le argomentazioni addotte dalla società convenuta circa pretesi danni causati dall'allenatore con la propria irrevocabile decisione, la domanda deve essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal signor Gioacchino Marangio contro ASD Racale così provvede: “ condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 2.000,00 oltre interessi legali come per legge a far tempo dalla domanda.

La presente decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Ernesto GALLO / G.S. GIOVANILE SAN MINIATO B.C.

(41/12)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

Con ricorso del 7/08/2011, l'allenatore di 3° Ctg., sig. Ernesto Gallo, iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento, da parte del G.S. GIOVANILE S. MINIATO B.C., della somma di €. 2.400,00, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il ricorrente ha, altresì, comunicato di essere stato esonerato nel mese di gennaio 2011, a seguito di comunicazione telefonica da parte del sig. Magnani Marcello, Presidente della società e per rafforzare ciò, ha allegato al ricorso:

- a- lettera di conferimento incarico per collaborazione continua per l'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, datata 1/7/2010, recante il timbro della Società “G.S. giovanile. Miniato B.C.;
- b- lettera di accettazione incarico, datata 10/8/2010, sottoscritta dall'allenatore;
- c- n. 3 ricevute di pagamento per €. 400,00, intestate a Gallo Ernesto relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre 2010 ed assegno datato 20/1/2011, di €. 400,00;

- d- dichiarazione, a firma di Stefanelli Vito, direttore sportivo della Società S. Miniato Basso Catena, attestante l'esonero del 6/01/2011, ore 18,00, a mezzo telefono, da parte del Presidente sig. Mangani Marcello;
- e- dichiarazione sottoscritta da Ticca Antonio, attestante l'esonero dell'allenatore da parte della Società S. Miniato Basso;
- f- dichiarazione, sottoscritta da Cappelli Matteo, in data 28/07/2011, il quale attesta che Mangani Marcello, Presidente della Società, ha interrotto il rapporto con l'allenatore Gallo Ernesto in data 06/01/2011.

Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Toscana L.N.D. è risultato che il contratto stipulato tra le parti non è stato depositato.

La Segreteria di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 12/12/2011, ha chiesto alla G.S. Giovanile San Miniato BC di inviare, ove ritenuto opportuno, eventuali controdeduzioni ed al ricorrente le osservazioni sulle stesse.

La convenuta, in data 5/01/2012, ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni evidenziando che essendo una società dilettantistica di puro settore giovanile non è obbligata alla sottoscrizione di contratto economico con allenatori e, pertanto, è stato conferito incarico verbale per eventuale rimborso spese, così come si evince dal conferimento incarico in cui non è stato riportato alcun importo economico.

Pertanto, per l'attività svolta dal sig. Gallo Ernesto durante il periodo di collaborazione è stato versato, a titolo di rimborso forfettario, quanto concordato verbalmente, così come previsto per le società dilettantistiche.

Circa l'interruzione del rapporto tale circostanza è scaturita per un diverbio con il Direttore Sportivo sig. Stefanelli Vito e, pertanto, appare strano che questi ha sottoscritto la dichiarazione in cui afferma che l'esonero del ricorrente è stato fatto dal Presidente Magnani Marcello e non "Mangani" come riportato sulla dichiarazione; infine, ritiene di non dover prendere in considerazione le dichiarazioni di alcuni ragazzi che erano stati portati in Società dal ricorrente.

Vengono allegate n. 4 ricevute di pagamento regolarmente sottoscritte dal ricorrente Gallo, di €. 400,00 cadauno e riferite ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010, lettera di affidamento incarico dell'1/07/2010 e lettera di accettazione incarico, sottoscritto dall'allenatore Gallo.

Il ricorrente, in risposta alle controdeduzioni della G.S. Giovanile San Miniato B.C., ha fatto pervenire queste osservazioni:

- a - le controdeduzioni inviate dalla Società sono del tutto tardive perché inviate successivamente all'ottavo giorno rispetto a quanto indicato nella comunicazione inviata dalla Segreteria di questo Collegio;
- b - le tesi impugnate dalla società sono manifestamente infondate; in primo luogo, pur essendo vero che la società dilettantistica, essendo di puro settore giovanile, non ha nessun obbligo di stipulare accordo economico, è tuttavia vero che l'accordo, una volta messo in essere è efficace e vincolante tra le parti; in secondo luogo, quanto al contenuto dell'accordo, non può esserci perplessità, è infatti la stessa società a riconoscere che gli importi pari ad €. 400,00 erano stati concordati tra le parti, né può ritenersi che questi potessero essere paragonati a mero rimborso spese chilometrico e non a rimborso forfettario in considerazione che da ambo le parti è stata prodotta documentazione riconducibile a ciò;

- c- non si comprende il motivo per cui le dichiarazioni prodotte non debbano essere prese in considerazione, essendo le stesse in linea con il quadro documentale agli atti che non comprende lettera di dimissioni, che non sono mai avvenute e né formalizzate.

Il Collegio Arbitrale in ordine agli atti allegati alla controversia ritiene il ricorso parzialmente accolto.

Infatti, tra l'allenatore ricorrente e la Società G.S. Giovanile S. Miniato B.C., è sorta una collaborazione continuata per lo svolgimento di attività di tecnico per la stagione sportiva 2010/2011, senza indicazione di compenso, è ciò si consolida con la lettera di accettazione e il pagamento di €. 400,00 per i mesi da settembre a dicembre 2010 per l'attività di tecnico.

L'allontanamento del tecnico è avvenuto senza comunicazione scritta, così come previsto nell'accordo tra la L.N.D. e A.I.A.C. e qualora il tecnico si fosse allontanato volontariamente (dimissioni) la società avrebbe dovuto attivare le previste procedure delle N.O.I.F.

Pertanto, tenuto conto che per le attività giovanile è previsto un massimo di €. 3.000,00, avendo l'allenatore percepito €. 1.600,00, allo stesso spettano €. 1.400,00 e non 2.400,00 come richiesto.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla G. S. Giovanile San Miniato B.C. di corrispondere all'allenatore Gallo Ernesto l'importo di €. 1.400,00, oltre ad €. 23,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 1.423,00.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.

VERTENZA: all. Francesco NAPOLEONI / A.S.D. CERIARA CALCIO a 5

(42/12)

ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Angelo AGUS

L'allenatore di 1° Livello di Calcio a 5 Francesco Napoleoni, iscritto nei ruoli S.T. della F.I.G.C., ricorre in data 27.08.2011 avverso l'A.S.D. Ceriara Calcio a 5 di Priverno. Nel ricorso chiede il pagamento di € 3.000,00 come da contratto sottoscritto, oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Comitato Regionale Lazio della L.N.D. ha fornito prova dell'avvenuto deposito dell'accordo economico tra le parti.

Tale contratto è stato sottoscritto in data 01.07.2010 e reca la durata dal 01.07.2010 al 30.06.2011. Figura un premio di tesseramento da pagarsi in unica soluzione per l'importo complessivo di € 3.000,00 quale compenso globale annuo.

L'Associazione Sportiva, ritualmente invitata dalla segreteria del Collegio Arbitrale, non ha controdedotto.

Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti; constatato, inoltre, che nei confronti dell'allenatore sig. Francesco Napoleoni l'A.S.D. Ceriara Calcio a 5 nulla ha ritenuto di controbattere; prende atto che la richiesta dell'istante è pienamente legittima.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Napoleoni contro l'Associazione Sportiva, accoglie totalmente la stessa.

Fa obbligo all'A.S.D. Ceriara Calcio a 5 di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 3.000,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2010/2011.

Sull'importo di € 3.000,00 vengono equitativamente calcolati € 155,00 per accessori.

L'importo complessivo dovuto è pari ad € 3.155,00.

Tale importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Per quanto concerne il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla è dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Alcide CARERI / A.C. LOCRI

(43/12)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI

Con ricorso del 1° settembre 2011 l'allenatore dilettante signor Alcide Careri ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore in seconda della prima squadra ed allenatore della squadra juniores della società A.C. Locri partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria nella stagione sportiva 2010/2011.

Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 15 ottobre 2010 la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Careri un premio di tesseramento, di € 6.000,00 (seimila/00) senza indicare i tempi di erogazione. Con il reclamo in esame, il signor Careri chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.C. Locri di corrispondergli l'intero importo di € 6.000,00 (seimila/00) non avendo la società provveduto ad onorare gli impegni assunti, chiede inoltre "il rimborso di spese ed eventuali nonché gli interessi dal dovuto al soddisfo".

L'allenatore fa presente inoltre di essere stato esonerato dall'incarico di allenatore in data 8 febbraio 2011 e di essersi tempestivamente messo a disposizione della società con raccomandata A.R..

Il Comitato Regionale Calabria, su richiesta del 14 dicembre 2011 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 29 dicembre successivo, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 15 ottobre 2010.

La società convenuta ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale con lettera raccomandata del 12 dicembre 2011 a fornire le proprie controdeduzioni, nulla faceva pervenire, anche perché detta comunicazione scritta non è stato possibile consegnarla in quanto sulla busta restituita alla Segreteria di questo Collegio è stata apposta, dal competente Ufficio Postale, la dicitura "il destinatario è trasferito". Dalla scheda anagrafica rilasciata dalla F.I.G.C., risulta peraltro che l'indirizzo della società A.C. Locri, a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni, è esattamente quello riportato sulla raccomandata non consegnata dall'Ufficio Postale e nessuna variazione è stata comunicata.

Il Collegio esaminata la documentazione e considerato che la mancata consegna della raccomandata alla A.C. Locri dipende esclusivamente dall'onere che aveva la società di segnalare tempestivamente un eventuale cambiamento di indirizzo e pertanto non può essere un valido motivo

di non accoglimento del ricorso proposto dall'allenatore signor Alcide Careri ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento non essendo state indicate nè documentate le "spese" richieste soltanto genericamente e

P.Q.M.

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.C. Locri, di corrispondere all'allenatore signor Alcide Careri la somma di € 6.100,000 (seimilacentocinquantamila) comprensiva del saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2010/2011 pari ad € 6.000,00 (seimilamila), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 100,00 (cento). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all. Alberto FACCI / ASD VILLAFRANCA VERONESE

(44/12)

ARBITRI:sigg.Sergio FINCATTI e Cesare DOBICI

L'allenatore dilettante Alberto FACCI,in data 7 settembre 2011, adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per la A.S.D. VILLAFRANCA VERONESE di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società. Nello svolgimento della fase istruttoria,l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza,avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: all. Michele SCOLA / ACD RIVOLI

(45/12)

Arbitri: sigg. Sergio FINCATTI e Cesare DOBICI

L'allenatore professionista di Seconda Categoria SCOLA MICHELE, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, matricola 42624, residente a San Mauro Torinese, in Via Bartolomeo Elia 4, ricorre in data 12/09/2011 avverso la Società Acd Rivoli.

Nel ricorso l'allenatore Scola Michele chiede il pagamento della somma di € 15.000,00 (quindicimila) che doveva essere corrisposta in un'unica soluzione o in dieci rate da € 1.500,00 (millecinquecento) cadauna, dal 10/09/2011 al 10/06/2012, per la conduzione tecnica della prima

squadra, partecipante al Campionato Nazionale Serie D, come da contratto sottoscritto fra le parti in data 20/08/2010, oltre agli interessi di mora e la rivalutazione monetaria.

La società Acd Rivoli, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio Arbitrale, con raccomandata del 13/12/2011, non ha prodotto nessuna controdeduzione.

Con raccomandata del 14/12/2011, veniva richiesto al Comitato di competenza l'avvenuto deposito del contratto/accordo; la risposta del Comitato confermava l'avvenuto deposito.

Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione agli atti, ritiene che la richiesta dell'istante debba essere accolta..

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Scola Michele e dichiara l'obbligo alla Acd Rivoli al pagamento della somma del contratto pari a € 15.000,00 (quindicimila) oltre ad € 120,00 (centoventi) per interessi legali, per un totale di € 15.120,00 (quindicimilacentoventi).

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 della NOIF e collegato art.8 comma 15 del C.G.S.

VERTENZA : all. Pasquale CAMILLO / POL. FREGENE CALCIO

(46/12)

ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Vincenzo TRAMONTANO

Con ricorso del 15/09/2011, l'allenatore Camillo Pasquale, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale affinché gli venisse riconosciuto il pagamento da parte della Pol. Fregene Calcio, della somma di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) oltre agli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il ricorrente a sostegno della sua richiesta, allega copia dell'accordo economico, datato 21/07/2010 sottoscritto dalle parti, copia presa d'atto d'esonero, copia lettera esonero inviata dalla società.

L'accordo economico, prevede che l'allenatore ha l'incarico di guidare la prima squadra della Società sopraccitata, partecipante al campionato di Eccellenza Regionale del C.R.Lazio nella stagione sportiva 2010/2011 e gli viene riconosciuto un premio tesseramento di euro 11.500,00 (undicimilacinquecento/00) da pagarsi in dieci rate mensili di euro 1.150,00 (millecentocinquanta/00) da pagarsi dal 10/09/2010 al 10/06/2011.

Il 3/11/2011, il Presidente della Pol. Fregene, dichiarava che il Presidente del settore calcio Davide Ciaccia ha emesso a favore del sig. Camillo Pasquale due assegni per l'importo di euro 7.000,00 (settemila/00) di cui allega documentazione, quindi è evidente che l'allenatore ha ricevuto l'importo complessivo di euro 10.000,00 (diecimila/00).

A conclusione della sua difesa, il Presidente dichiara di dover versare all'allenatore euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a saldo delle sue spettanze.

Il 14/12/2011, la Segreteria di questo Collegio richiedeva l'avvenuto deposito dell'accordo economico al C.R. Lazio L.N.D. , che risulta depositato il 21/07/2010.

Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Camillo Pasquale e dichiara l'obbligo alla Pol. Fregene Calcio di corrispondere allo stesso la somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre a euro 15,00 (quindici/00) per interessi equitativamente calcolati.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 Comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Rosario CANNATA / A.S.D. GIARDINI NAXOS

(47/12)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO

Con ricorso del 16 settembre 2011 l'allenatore dilettante signor Rosario Cannata ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Giardini Naxos partecipante al campionato di prima categoria girone E del Comitato Regionale Sicilia nella stagione sportiva 2010/2011.

Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 16 settembre 2010, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Cannata un premio di tesseramento, di € 4.000,00 (quattromila/00) da erogare in otto rate mensili di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna e scadenti alla fine di ogni mese a partire dal 30 settembre 2010 al 30 aprile 2011. Con il reclamo in esame, il signor Cannata chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Giardini Naxos di corrispondergli l'importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) non avendo provveduto ad onorare le ultime tre rate previste nell'accordo nonostante una formale raccomandata di diffida al pagamento inviata alla società dall'allenatore in data 18 agosto 2011 ricevuta dalla società il 23 settembre 2011. Nel ricorso si richiede, sul predetto importo, anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Comitato Regionale Sicilia, su richiesta del 14 dicembre 2011 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del medesimo giorno, anticipata via fax, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato.

Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 12 dicembre 2011, ricevuta dalla società A.S.D. Giardini Naxos il 19 dicembre successivo e l'allenatore il 16 dicembre successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D. Giardini Naxos nulla ha ritenuto di controdedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Giardini Naxos, di corrispondere all'allenatore signor Rosario Cannata la somma di € 1.520,00 (millecinquecentoventi/00) comprensiva del saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2010/2011 pari ad € 1.500,00

(millecinquecento/00), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 20,00 (venti/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Michele CALIFANO / U.S.D. PALMESE

(49/12)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO

Con ricorso del 21 settembre 2011 il legale dell'allenatore dilettante signor Michele Califano, che ha regolarmente sottoscritto il ricorso, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo che il suo assistito ha prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della società U.S.D. Palmese partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania nella stagione sportiva 2010/2011.

Nel ricorso l'avvocato precisa che, con regolare scrittura privata, peraltro priva di data, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Califano un premio di tesseramento, di € 7.000,00 (settemila/00) da erogare in sette rate mensili di € 1.000,00 (mille/00) ciascuna e scadenti alla fine di ogni mese a partire dal 30 ottobre 2010 al 30 aprile 2011. Con il reclamo in esame, il signor Califano, come sopra rappresentato, chiede a questo Collegio di far obbligo alla U.S.D. Palmese di corrispondergli l'importo di € 7.021,00 (settemilaventuno/00) non avendo la società provveduto ad onorare le ultime quattro rate per complessivi € 4.000,00 (quattromila/00) ed € 3.021,26 per spese di benzina ed autostradali di cui allega dettagliato rendiconto. Nel ricorso si richiede, sul predetto importo, anche gli interessi di mora.

L'allenatore fa presente inoltre di essere stato esonerato dall'incarico in data 8 febbraio 2011 e di essersi tempestivamente messo a disposizione della società con raccomandata A.R..

Il Comitato Regionale Campania, su richiesta del 14 dicembre 2011 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 16 dicembre successivo, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 5 novembre 2010.

Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 12 dicembre 2011, ricevuta dalla società U.S.D. Palmese il 16 dicembre successivo, ha invitato la società stessa a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la U.S.D. Palmese A.S.D. nulla ha ritenuto di controdedurre ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento infatti dall'esame del prospetto relativo alle spese di viaggio si può notare che i chilometri percorsi vengono moltiplicati per le tariffe ACI, mentre l'accordo tipo sottoscritto al punto 2b), per l'indennità chilometrica, prende espressamente come parametro per individuare le spese sostenute i chilometri percorsi moltiplicati ad 1/5 del costo della benzina; le spese poi dei percorsi autostradali non vengono debitamente documentate come previsto al medesimo punto dell'accordo tipo e pertanto non possono essere liquidate e

P.Q.M.

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della U.S.D. Palmese, di corrispondere all'allenatore signor Michele Califano la somma di € 5.825,00 (cinquemilaottocentocinquante/00) comprensiva del saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2010/2011 pari ad € 4.000,00 (quattromila/00), € 1.750,00 (millesettecentocinquante/00) a fronte dell'indennità chilometrica calcolata secondo i principi previsti dall'accordo sottoscritto ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 75,00 (settantacinque/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA : all. Michele MIMMO / U.S.D. SAN SEVERO

(50/12)

ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Cesare DOBICI

Con ricorso del 22/09/2011, l'allenatore Michele Mimmo, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, ha adito questo Collegio Arbitrale affinché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di euro 2.000,00 (duemila/00), a saldo delle sue spettanze riferite al premio di tesseramento, relativo alla stagione sportiva 2010/2011, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il ricorrente dichiara di essere stato esonerato da responsabile della prima squadra partecipante al Campionato di Promozione Regionale Pugliese, con comunicazione del 2/12/2010 e malgrado abbia invitato più volte la Società al rispetto degli accordi scritti, non c'è stato nessun adempimento da parte di quest'ultima, che ha versato solo euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), residuando euro 2.000,00 (duemila/00), somma più volte promessa dalla Società, che riguarda le mensilità di maggio giugno 2011.

L'allenatore a sostegno delle sue richieste, produce copia della scrittura privata e richiesta di recupero somme a firma del suo legale.

Il 13/12/2011, la Segreteria di questo Collegio, invitava la Società, qualora l'avesse ritenuto opportuno a presentare le proprie controdeduzioni e il giorno successivo richiedeva al C.R. L.N.D. Puglia, l'avvenuto deposito dell'accordo economico.

Dalla comunicazione inviata dal C.R. Puglia, risulta che il contratto è stato regolarmente depositato in data 7/09/2010, e riporta che le parti hanno concordato un premio tesseramento per complessivi euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

La Società convenuta, il 31/12/2011 richiede di procedere per la nullità del procedimento in quanto non ha ricevuto gli atti relativi alla causa in corso.

Nella stessa data l'allenatore rispondeva tramite il suo legale Avv. Giuseppe Merla di cui non risulta mandato di rappresentanza firmato dal sig. Mimmo, evidenziando che la notifica del ricorso alla Società era stata effettuata.

Il 24/01/2012, la Società ribadisce di non aver ricevuto copia del reclamo presentato dall'allenatore ma una semplice richiesta di pagamento (allegata), contravvenendo alle disposizioni procedurali del vigente regolamento.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, ritiene il ricorso non accoglibile.

Infatti, l'unico elemento che certifica gli accordi presi tra le parti è il contratto depositato regolarmente dove risulta che la cifra concordata è di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) interamente saldata dalla Società, come affermato dall'allenatore.

Nella documentazione ricevuta non risulta alcun accordo che prevede un ulteriore esborso di euro 2.000,00 (duemila/00) da parte della Società.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale rigetta il ricorso prodotto da Michele Mimmo.
La presente decisione è inappellabile.

VERTENZA: all. Marco RONCHETTI / A.C. CANTU' G.S. SAN PAOLO

(51/12)

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA

In data 27 settembre 2011 l'allenatore di Base Marco Ronchetti presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale contro la società. A.C. Cantù G.S. San Paolo, partecipante al campionato di Serie D, affinché gli venga riconosciuta la somma di €6.233,34 a saldo di quanto pattuito nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 20 ottobre 2010, oltre gli interessi di mora ed il danno causato dalla svalutazione monetaria.

Al ricorso, oltre la ricevuta della raccomandata attestante l'invio della presente vertenza alla controparte, viene allegata copia del contratto economico stipulato con la A.C. Cantù G.S. San Paolo nel quale si conviene che la società, nell'assumere l'allenatore Marco Ronchetti quale allenatore responsabile della prima squadra, si impegna a riconoscergli un premio di tesseramento di € 14.000,00 da pagarsi in quote mensili di €. 1.400,00 cadauna per dieci mesi. Vengono anche allegate le copie dei versamenti effettuati relativi ai compensi ricevuti dalla società.

Con raccomandata del 18 ottobre 2011 l'Avv. Agostino Bonadei, incaricato ufficialmente dalla A.C. Cantù G.S. San Paolo di intervenire sulla controversia in atto con il tecnico Ronchetti, scrive al Collegio Arbitrale ed alla controparte facendo presente che, da un primo esame della documentazione pervenuta, le somme fatte oggetto di richiesta non risultano conformi ai versamenti eseguiti a favore del richiedente, pur riservandosi la società ogni ulteriore verifica.

In data 19 gennaio 2012 il Segretario del Collegio informa la società A.C. Cantù G.S. San Paolo che la nota spedita dal loro legale Avv. Bonadei, e pervenuta al Collegio il 18 ottobre 2012, non risulta essere stata inviata al tecnico Marco Ronchetti. Invita pertanto a provvederne l'invio rimettendo copia della ricevuta della relativa raccomandata al Collegio stesso.

Con raccomandata del 26 gennaio 2012 la Segreteria del Collegio richiede al competente Dipartimento Interregionale l'avvenuto o meno deposito del contratto ricevendone conferma e copia del medesimo.

La società convenuta fa pervenire al Collegio Arbitrale, con nota del 2 febbraio 2012, uno scritto attestante l'avvenuto invio alla controparte della proprie controdeduzioni. A conferma di ciò allega alla lettera copia delle ricevute di spedizione e avviso di ricevimento delle suddette raccomandate recapitate ai signori Marco Ronchetti e Claudio Pelosi.

L'Avv. Claudio Ronchetti in nome e per conto del signor Marco Ronchetti si rivolge in data 8 febbraio 2012 al Collegio Arbitrale confermando gli importi richiesti dal suo assistito nel ricorso.

Il Collegio presa visione degli atti pervenuti ed in considerazione che la società A.C. Cantù G.S. San Paolo nulla ha fatto pervenire in merito alle ulteriori verifiche preannunciate nelle proprie controdeduzioni su versamenti non conformi alle richieste del tecnico,decide di accogliere il ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società A.C. Cantù G.S. San Paolo al pagamento a favore dell'allenatore Marco Ronchetti della somma di €6.233,34 a saldo del premio di tesseramento,di €50,000 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 6.283,34 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'Art.94 ter,comma 13 delle NOIF e collegato Art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Franco SEREN ROSSO / . A.S.D. SANTHIA' CALCIO

(52/12)

ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA

In data 24 settembre 2011 perviene a questo Collegio Arbitrale la vertenza economica dell'allenatore dilettante Seren Rosso Franco contro la società A.S.D. Santhia calcio.

Nel ricorso presentato il tecnico dichiara di aver pattuito con la medesima un accordo economico nel quale la A.S.D. Santhia calcio si impegna a riconoscergli, alla sua assunzione quale allenatore della squadra Giovanissimi 1997,un premio di tesseramento di €2.000,00 da versarsi in un' unica soluzione o in alternativa in 10 rate da €200,00 cadauna a partire dal mese di settembre 2010 fino al giugno 2011. Nel contratto viene anche concordato un rimborso delle spese.

Lamentando il mancato pagamento di €400,00, cifra non percepita a saldo del premio di tesseramento e di €224,64 quale rimborso delle spese di viaggio,si rivolge a questo Collegio Arbitrale affinché voglia far obbligo alla società in parola al saldo a suo favore della somma complessiva di €624,64 oltre agli interessi di mora ed al danno derivante dalla svalutazione monetaria.

A convalida delle sue richieste il tecnico allega al ricorso:

- copia dell'accordo economico stipulato con la A.S.D. Santhia calcio
- documentazione attestante i viaggi effettuati per i suoi spostamenti dalla sua residenza al campo da giuoco con dettagliati conteggi per il rimborso delle spese
- copia della ricevuta della raccomandata a/r inviata alla controparte attestante l'invio alla controparte del presente reclamo.

La Segreteria del Collegio Arbitrale con raccomandata del 19 gennaio 2012 invita la A.S.D. Santhia calcio a produrre le proprie controdeduzioni ed il ricorrente a far pervenire, successivamente, le proprie eventuali osservazioni.

In data 26 gennaio 2012 il Segretario del Collegio richiede al competente Dipartimento Interregionale della LND conferma o meno dell'avvenuto deposito del contratto ricevendone parere negativo.

La società la A.S.D. Santhià con raccomandata del 30 gennaio 2012 invia le proprie controdeduzioni affermando che il mancato pagamento delle due ultime mensilità spettanti al tecnico è dovuto a motivi riconducibili alla sua condotta altamente lesiva all'immagine societaria. In modo particolare per essersi rivolto agli Organi Federali, e più precisamente al Presidente del S.G.S. Gianni Rivera, criticando le scelte operate dal Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta in merito alle normative sui campionati, senza averne prima informato la A.S.D. Santhià calcio. Per tale motivo la società aveva deciso di multare il tecnico decurtandogli le ultime due mensilità del contratto. In merito poi ai pretesi rimborsi spese chilometrici precisa che l'allenatore ha sempre usufruito gratuitamente, per i suoi spostamenti, di un pulmino messo a disposizione della società da un genitore di un tesserato. Dichiarò inoltre che le quote d'iscrizione dei ragazzi allenati dal signor Seren Rosso Franco non erano versate alla società ma venivano bensì incamerate dal medesimo proprio allo scopo di coprire sue presunte spese personali. Alle controdeduzioni viene allegata, oltre ad alcune fotocopie di articoli di giornali sportivi riportanti notizie sulla società, copia della lettera inviata dal tecnico al Presidente del S.G.S. Gianni Rivera.

Il tecnico Seren Rosso, in data 9 febbraio 2012, replica alle controdeduzioni della società inviando al Collegio Arbitrale le proprie osservazioni. Conferma innanzitutto la sua richiesta in merito al credito avanzato, respingendo tutte le accuse addotte dalla A.S.D. Santhià calcio per non onorare l'impegno preso. Nega gli sia mai stata notificata una qualsiasi multa per il suo comportamento e relativamente al rimborso spese specifica che inizialmente il rifornimento del combustibile per il pulmino, che lui stesso si era impegnato a condurre portando i ragazzi durante la settimana per gli allenamenti dalla loro sede di Ivrea agli impianti sportivi della società, era pagato dai genitori ma che poi, dal mese di aprile venendo meno tale contributo, aveva provveduto a sostenere tali spese di tasca propria. Quanto esposto viene riportato e specificato nella tabella del rimborso allegata al ricorso.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta decide di accogliere il ricorso.

Ritiene, in merito al premio di tesseramento, ininfluenti e non conformi ad alcun regolamento federale le pretese della società di multare il tecnico per fatti interni alla società stessa e che tuttavia, se adducibili a gravi comportamenti del medesimo, devono essere preventivamente denunciati agli Organi Competenti.

Il Collegio reputa inoltre debbano essere riconosciuti al tecnico i rimborsi delle spese per i viaggi sostenuti così come riportati sul dettagliato elenco da lui fornito. Nessuna procedura viene avviata per il mancato deposito del contratto in quanto tale obbligo non è previsto per gli allenatori che operano nei settori giovanili.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società A.S.D. Santhià calcio al pagamento a favore dell'allenatore Seren Rosso Franco della somma di € 400,00 a saldo del premio di tesseramento, di € 5,50 per interessi equitativamente calcolati e di € 224,64 a titolo di rimborso spese per un totale di € 630,14. Dalla data della delibera fino all'effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi legali

Nulla è dovuto per il risarcimento del danno da rivalutazione monetaria in difetto di prova del danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA:all.Riccardo CARUSO / A.S.D. REAL NOCERA SUPERIORE

(53/12)

ARBITRI:sigg.Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO

L'allenatore dilettante Riccardo CARUSO ha presentato in data 30 settembre 2011 un ricorso contro la Società A.S.D. REAL NOCERA SUPERIORE per la mancata corresponsione della parte economica prevista in un contratto relativo alla stagione sportiva 2009/10.

Tale ricorso non può essere preso in considerazione da questo Collegio in quanto la domanda non è stata proposta con la dovuta tempestività e cioè prima della scadenza del termine perentorio corrispondente al completamento della stagione sportiva successiva a quella ,per cui si propone l'azione inerente le rivendicazioni ed i diritti di natura economica,che nel caso in esame corrispondeva al 30 giugno 2011.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale dichiara il ricorso inammissibile.
La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA: all. Claudio PELOSI / A.C. CANTU' G.S. SAN PAOLO

(54/12)

ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Antonio BARATTA

In data 27 settembre 2011 l'allenatore di Base Claudio Pelosi inoltra vertenza economica a questo Collegio Arbitrale contro la società. A.C. Cantù G.S. San Paolo, partecipante al campionato di Serie D, affinché gli venga riconosciuta la somma di €5.218,25 a saldo di quanto pattuito nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 1 settembre 2010, oltre gli interessi di mora ed il danno causato dalla svalutazione monetaria.

Al ricorso, oltre alla ricevuta della raccomandata attestante l'invio della presente vertenza alla controparte, viene allegato copia del contratto economico stipulato con la A.C. Cantù G.S. San Paolo nel quale si conviene che la società, nell'assumere il tecnico Claudio Pelosi quale aiuto allenatore responsabile della prima squadra, si impegna a riconoscergli un premio di tesseramento di € 12.000,00 da pagarsi in quote mensili di €. 1.200,00 cadauna per dieci mesi. Vengono anche allegate le copie dei versamenti effettuati relativi ai compensi ricevuti dalla società.

Con raccomandata del 14 ottobre 2011 l'Avv. Agostino Bonadei, incaricato ufficialmente dalla A.C. Cantù G.S. San Paolo di intervenire sulla controversia in atto con il tecnico Claudio Pelosi,scrive al Collegio Arbitrale ed alla controparte facendo presente che, da un primo esame della documentazione pervenuta, le somme fatte oggetto di richiesta non risultano conformi ai versamenti eseguiti a favore del richiedente, pur riservandosi la società ogni ulteriore verifica.

In data 19 gennaio 2012 il Segretario del Collegio informa la società A.C. Cantù G.S. San Paolo che la nota spedita dal loro legale Avv. Bonadei, e pervenuta al Collegio il 18 ottobre 2012, non risulta essere stata inviata al tecnico Claudio Pelosi. Invita pertanto a provvederne l'invio rimettendo copia della relativa ricevuta della raccomandata al Collegio stesso.

Con raccomandata del 26 gennaio 2012 la Segreteria del Collegio richiede al competente Dipartimento Interregionale l'avvenuto o meno deposito del contratto ricevendone conferma e copia del medesimo.

La società convenuta fa pervenire al Collegio Arbitrale, con nota del 2 febbraio 2012, uno scritto attestante l'avvenuto invio alla controparte della proprie controdeduzioni. A conferma di ciò allega alla lettera copia delle ricevute di spedizione e avviso di ricevimento delle suddette raccomandate recapitate ai signori Marco Ronchetti e Claudio Pelosi.

Il Collegio presa visione degli atti pervenuti e non avendo la società A.C. Cantù G.S. San Paolo fatto pervenire, come preannunciato nelle proprie controdeduzioni, ulteriori verifiche su versamenti non conformi alle richieste del tecnico, decide di accogliere il ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società A.C. Cantù G.S. San Paolo al pagamento a favore dell'allenatore Claudio Pelosi della somma di € 5.218,25 a saldo del premio di tesseramento, di € 42.000 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 5.260,25 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'Art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato Art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Domenico CARICOLA / ASD SPORTING ALTAMURA

(55 / 12)

ARBITRI: sigg. Sergio FINCATTI e Cesare DOBICI

Con ricorso del 01/10/2011 l'allenatore di base UEFA B, Caricola Domenico, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale della FIGC, codice 48640, in qualità di allenatore della prima squadra per la stagione sportiva 2010/11, della società Asd Real Altamura, partecipante al Campionato di Promozione Pugliese Girone A, ha adito questo Collegio Arbitrale affinché gli venisse riconosciuto il pagamento della somma di € 3.900,00 (tremilanovecento) oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivanti dalla svalutazione monetaria.

A sostegno della sua richiesta, il ricorrente ha allegato copia dell'accordo economico sottoscritto in data 04/08/2010, nel quale è stato stabilito un importo complessivo di € 9.500,00 (novemilacinquecento).

Il ricorrente informa di essere stato esonerato in data 21/02/2011 ed ha allegato comunicazione di esonero da parte dell'Asd Real Altamura, comunica inoltre che in totale, per l'intera stagione 2010/2011, ha percepito la complessiva somma di € 5.600,00 (cinquemilaseicento), invece della pattuita somma di € 9.500 (novemilacinquecento).

Da accertamenti svolti da parte della Segreteria di questo Collegio Arbitrale è emerso che l'accordo economico sottoscritto dalle parti è stato depositato presso il Comitato Regionale Puglia in data 18/08/2010.

In data 19/01/2012, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale, invitava a produrre le proprie eventuali controdeduzioni qualora l'avesse ritenuto opportuno la Società Asd Real Altamura, che non ha controdedotto.

Il Collegio esaminata la documentazione agli atti, prende atto che la richiesta dell'istante risulta essere pienamente legittima.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Caricola Domenico e dichiara l'obbligo all'Asd Real Altamura al pagamento della somma di € 3.900,00 (tremilanovecento) oltre ad € 28,00 (ventotto) per interessi legali, per un totale di € 3.928,00 (tremilanovecentoventotto).

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del C.G.S..

VERTENZA : all. Giuseppe CULCASI / A.S.D. BUSETO

(56/12)

ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Vincenzo TRAMONTANO

Con ricorso del 3 ottobre 2011, l'allenatore Giuseppe Culcasi ha adito questo Collegio Arbitrale chiedendo di obbligare la A.S.D. Buseto, partecipante al Campionato di Promozione Regionale Siculo girone A nella stagione sportiva 2010/2011, al pagamento di euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00) quale residuo del premio tesseramento pattuito.

L'accordo economico che la Società si è impegnata a corrispondere all'allenatore è di complessivi euro 6.000,00 (seimila/00) da pagarsi in cinque ratei alle seguenti scadenze:

euro 1.000,00 al 1/10/2010 ; euro 1.200,00 al 10/12/2010 ; euro 1.300,00 al 10/02/2011 ;
euro 1.500,00 al 10/04/2011 ; euro 1.000,00 al 30/04/2011.

L'allenatore inoltre dichiara di aver ricevuto un acconto soltanto di euro 600,00 (seicento/00).

La Segreteria di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 19/06/2012, ha chiesto alla A.S.D. Buseto di inviare, qualora l'avesse ritenuto opportuno, le proprie controdeduzioni.

Il 26/01/2012 su richiesta della Segreteria del Collegio Arbitrale, il C.R. Sicilia L.N.D. produceva copia dell'avvenuto deposito dell'accordo economico.

L'A.S.D. Buseto, tramite il Presidente Giovanni Grasso il 31/11/2012, contestava quanto richiesto dall'allenatore, sostenendo che quest'ultimo telefonicamente si dimise in data 31/01/2011, quindi ritiene e propone di sanare il debito con un pagamento di euro 2.000,00 (duemila/00) a saldo delle spettanze del sig. Culcasi in cambio del ritiro delle richieste avanzate.

L'allenatore il 6/02/2012 ribadisce le sue richieste, disconoscendo quanto affermato dal presidente Grasso ed evidenziando che lo stesso evitò di formalizzare l'esonero per non tesserare un nuovo allenatore.

Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che le controdeduzioni presentate dalla Società non sono supportate da documentazione appropriata, che dimostri le dimissioni dell'allenatore, ritiene il ricorso proposto dal sig. Culcasi meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale in accoglimento del ricorso, fa obbligo alla A.S.D. Buseto di corrispondere all'allenatore Giuseppe Culcasi la somma di euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00) oltre gli interessi legali per euro 54,00 (cinquantaquattro/00), per un totale complessivo di euro 5.454,00 (cinquemilaquattrocentocinquantaquattro/00).

Nulla è dovuto per la svalutazione monetaria come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Raffaele NUCERA / A.S.D. HINTERREGGIO

(57/12)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 5 ottobre 2011 l'allenatore professionista signor Raffaele Nucera ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Hinterreggio partecipante al campionato Nazionale Dilettanti – Serie D nella stagione sportiva 2010/2011.

Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 10 novembre 2010, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Nucera un premio di tesseramento, di € 11.500,00 (undicimilacinquecento/00) da erogare in sei rate mensili e più precisamente cinque rate da € 2.000,00 (duemila/00) al giorno 1° dei mesi di dicembre 2010, gennaio, febbraio, marzo aprile 2011 e l'ultima di € 1.500,00 (millecinquecento) al 10 del mese di maggio 2011. Con il reclamo in esame, il signor Nucera chiede a questo Collegio di far obbligo alla società di corrispondergli l'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) avendo percepito esclusivamente € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) Nel ricorso si richiede, sul predetto importo, anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 19 gennaio 2012, ricevuta dalla società A.S.D. Hinterreggio il 20 febbraio successivo, ha invitato la società stessa a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La società A.S.D. Hinterreggio con lettera del 22 febbraio 2012 ha richiesto alla Segreteria di questo Collegio copia del ricorso e dei relativi allegati non avendo ricevuto nulla al riguardo. Con raccomandata inviata alla società A.S.D. Hinterreggio e per conoscenza all'allenatore signor Nucera in data 22 febbraio 2012 e ricevuta il 28 febbraio successivo il Segretario del Collegio Arbitrale provvedeva a trasmettere copia di tutto il fascicolo alla società che lo aveva richiesto.

A sua volta il signor Nucera con sua dell'8 marzo 2012, indirizzata al Collegio Arbitrale e per conoscenza alla società A.S.D. Hinterreggio, replicava contestando il mancato invio da parte sua del ricorso iniziale e confermando le richieste in esso contenute.

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 26 gennaio 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 31 gennaio successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la A.S.D. Hinterreggio, dopo aver ricevuto tutta la documentazione richiesta, nulla ha ritenuto altresì di controdedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Hinterreggio, di corrispondere all'allenatore signor Raffaele Nucera la somma di € 5.115,00 (cinquemilacentocinquindici/00) comprensiva del saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2010/2011 pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 115,00 (centocinquindici/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Sergio Quinto CAMPOLO/ A.R. MESSINA s.r.l.

(58/12)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA

L'allenatore professionista Sergio Quinto Campolo, iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C., in data 5/10/2011 ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto il pagamento, da parte della A.C.R. Messina s.r.l., della somma di €. 7.500,00, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il ricorrente ha, altresì, allegato copia del contratto tra allenatori professionisti e società della Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C., sottoscritto con la società sopra citata, in data 14/01/2011, in cui è stato stabilito l'importo di € 7.500,00, da corrispondere in n. 6 rate mensili, pari ad € 1.250,00 cadauno, scadenti alla fine di ogni mese, per l'attività di allenatore responsabile della prima squadra, partecipante al Campionato Interregionale della L.N.D., per la stagione sportiva 2010/2011.

Dagli accertamenti esperiti presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D., da parte della Segreteria di questo Collegio Arbitrale, è emerso che l'accordo economico sottoscritto dalle sopra citate parti è stato depositato presso i loro Uffici in data 19/01/2011.

Ancora, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale, ha invitato la A.C.R. Messina s.r.l. a produrre eventuali controdeduzioni scritte qualora lo avesse ritenuto opportuno ed al ricorrente le osservazioni sulle stesse.

La convenuta, con accomandata dell'1/02/2012, ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni sostenendo che il ricorrente Campolo era stato esonerato in data 30/03/2011, quale responsabile della 1^a squadra, che aveva percepito un assegno bancario di € 2.500,00, datato 18/02/2011, tratto dal c/c n. 731 presso la BNL, Agenzia di Reggio Calabria, a firma dell'Amministratore Unico, a saldo delle mensilità di gennaio e febbraio 2011, di cui viene fornita copia, con ricevuta di pagamento quietanzata. Inoltre, la convenuta ha comunicato che dopo l'esonero il Campolo ha ricevuto ulteriore assegno bancario di € 3.500,00, la cui copia è attualmente in possesso della precedente proprietà ed al momento non disponibile come elemento di pagamento.

Ancora, la convenuta ha comunicato che il ricorrente faceva pervenire alla scrivente e, per conoscenza al Collegio Arbitrale, in data 30/06/2011, una lettera raccomandata a/r, di aver percepito

alla data del 30/06/2011, la somma di € 2.500,00 e di essere stato esonerato in data 5/04/2011, e che successivamente, in data 23/09/2011 lo stesso faceva pervenire alla scrivente al Collegio Arbitrale una raccomandata chiedendo la somma di € 7.500,00, in evidente contrasto con la richiesta fatta pervenire in precedenza.

In conclusione, la convenuta considerata le premesse ed i fatti contenuti nelle controdeduzioni chiede di accogliere parzialmente il reclamo del ricorrente nei limiti della somma di € 1.500,00, ovvero, in linea subordinata di € 5.000,00.

Vengono allegate;

- 1- ricorso dell'allenatore Campolo Sergio Quinto del 23/09/2011;
- 2- richiesta dell'allenatore Campolo Sergio Quinto del 30/06/2011;
- 3- ricevuta di pagamento di € 2.500,00;
- 4- copia assegno di € 2.500,00 del 12/02/2011;
- 5- copia dell'esonero del tecnico Campolo del 30/03/2011;
- 6- copia della richiesta emissione tessera di tecnico intestata al Campolo Sergio Quinto.

Dalla lettura degli atti acquisiti il Collegio Arbitrale ritiene il ricorso parzialmente fondato.

Al ricorrente spettano € 5.000,00, in quanto la società A.C.R. Messina s.r.l. ha dato prova dell'avvenuto pagamento di € 2.500,00, mentre non è stata fornita la prova di ulteriori pagamenti pari ad € 3.500,00.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla A.C.R. Messina s.r.l. di corrispondere all'allenatore Campolo Sergio Quinto l'importo di € 5.000,00, oltre ad € 50,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.050,00.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.

VERTENZA: all. Giuseppe GATTO / A.S.D. SPORTING VIAGRANDE

(59/12)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA

L'allenatore di Base Uefa "B" Giuseppe Gatto, iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C., con ricorso del 5/10/2011, ha adito questo Collegio Arbitrale affinché gli venisse riconosciuto il pagamento, da parte della A.S.D. Sporting Viagrande, della somma di € 900,00, a saldo delle sue spettanze per il premio di tesseramento, stagione sportiva 2010/2011, di € 663,00 per rimborso spese viaggi, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il ricorrente, inoltre, precisa che la sopra citata società gli ha affidato la conduzione tecnica della prima squadra "Giovanissimi", partecipante al campionato Giovanissimi Regionali e a dimostrazione di ciò ha allegato copia dell'accordo economico, sottoscritto in data 15/09/2010, da

cui si evince che l'importo previsto, pari ad € 3.000,00, da pagarsi in 10 rate di € 300,00 ciascuna, con scadenze all'ultimo giorno di ogni mese, a partire da settembre 2010 e fino a giugno 2011, oltre al rimborso di spese per viaggi sostenuti, così come per legge.

Il ricorrente ha, altresì, comunicato di essersi dimesso in data 27/11/2010 dall'incarico ricevuto ed ha allegato anche copia della comunicazione inviata alla società Sporting Viagrande con la quale richiedeva il pagamento delle somme maturate alla data delle dimissioni e previste con l'accordo economico, comprensive dei rimborsi spese debitamente documentate, per un totale di € 1.563,00.

Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., da parte della Segreteria di questo Collegio Arbitrale, è emerso che l'accordo economico sottoscritto dalle sopra citate parti è stato depositato presso i loro Uffici in data 28/09/2010.

Ancora, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale, ha invitato la A.S.D. Sporting Viagrande a produrre eventuali controdeduzioni scritte qualora lo avesse ritenuto opportuno ed al ricorrente le osservazioni sulle stesse.

La convenuta nulla ha fatto pervenire.

Sulla scorta della documentazione in atti, il Collegio Arbitrale ritiene il ricorso prodotto dall'allenatore Gatto Giuseppe meritevole di accoglimento.

Pertanto, al ricorrente spettano € 900,00 per le tre mensilità maturate fino alla data delle sue dimissioni, € 663,00 per spese viaggi debitamente documentate e non contestate dalla società, oltre ad € 20,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 1.583,00.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla A.S.D. Sporting Viagrande di corrispondere all'allenatore Gatto Giuseppe l'importo di € 1.583,00 di cui € 900,00 per le tre mensilità maturate fino alla data delle sue dimissioni, € 663,00 per spese viaggi ed € 20,00 per interessi equitativamente calcolati.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.

VERTENZA:all. Costante RANCATI / A.S.D. MILANOTRE

(60/12)

ARBITRI:sigg.Cesare DOBICI e Angelo AGUS

L'allenatore dilettante Costante RANCATI ha presentato in data 11 ottobre 2011 un ricorso contro la Società A.S.D. MILANOTRE per la mancata corresponsione della parte economica prevista in un contratto relativo alla stagione sportiva 2009/10.

Tale ricorso non può essere preso in considerazione da questo Collegio in quanto la domanda non è stata proposta con la dovuta tempestività e cioè prima della scadenza del termine perentorio corrispondente al completamento della stagione sportiva successiva a quella ,per cui si propone l'azione inerente le rivendicazioni ed i diritti di natura economica,che nel caso in esame corrispondeva al 30 giugno 2011.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale dichiara il ricorso inammissibile.
La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA: all. Giovanbattista SALICE / ASD M.A.S.T. FAVIGNANA

(61 / 12)

ARBITRI: sigg. Sergio FINCATTI e Cesare DOBICI

L'allenatore dilettante Gianbattista Salice, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC con matricola n.81586,ricorre in data 17 ottobre 2011, avverso l'Asd Mast Favignana per tramite procura dell'Avv. Stefano Rizzi di Palermo.

Nel ricorso chiede il pagamento della somma di € 3.500,00 (tremilacinquecento) per la conduzione tecnica della squadra Juniores Regionale,da riconoscere in sette rate da € 500,00 (cinquecento) cadauna e con scadenze dal 31/10/2010 al 30/04/2011, come da contratto sottoscritto in data 9 ottobre 2010, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.

La Società Sportiva Asd Mast Favignana, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio Arbitrale, con raccomandata del 19/01/2012, non ha prodotto nessuna controdeduzione.

Dagli accertamenti presso il Comitato Regionale Sicilia, è risultato che il contratto tra le parti è stato regolarmente depositato in data 11 ottobre 2010.

Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione agli atti, ritiene che la richiesta dell'istante è parzialmente legittima, in quanto l'importo indicato in contratto risulta essere superiore ai massimali previsti per la categoria Juniores Regionali.

PQM

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Salice Gianbattista e dichiara l'obbligo all'Asd Mast Favignana al pagamento della somma del contratto pari a € 3.000,00 (tremila) oltre ad € 20,00 (venti) per gli interessi legali, per un totale di € 3.020,00 (tremilaventi).

Si decide di rimettere gli atti alla Procura Federale, avendo le parti nel contratto stabilito un importo superiore ai massimali previsti dall'accordo fra la L.N.D. e l'A.I.A.C.

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.

Per quanto riguarda l'indicazione di un arbitro da parte del ricorrente, si ricorda che la designazione degli arbitri spetta esclusivamente al Collegio Arbitrale in quanto quest'ultimo è un Organo della L.N.D., istituito dalla Presidenza Federale a norma dell'art.4 comma 5 della Legge n.91 del marzo 1981, ed è composto da elementi nominati rispettivamente dalla Lega Nazionale Dilettanti e dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio, affinché gli stessi rappresentino e tutelino i diritti dei propri associati.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato con art.8 comma 15 del C.G.S..

VERTENZA:all. Carmine MARTORA / A.C. CETRARO

(62/12)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Angelo AGUS

L'allenatore dilettante Carmine MARTORA ha presentato in data 15 ottobre 2011 un ricorso contro la Società A.C. CETRARO per la mancata corresponsione della parte economica prevista in un contratto relativo alla stagione sportiva 2009/10.

Tale ricorso non può essere preso in considerazione da questo Collegio in quanto la domanda non è stata proposta con la dovuta tempestività e cioè prima della scadenza del termine perentorio corrispondente al completamento della stagione sportiva successiva a quella, per cui si propone l'azione inerente le rivendicazioni ed i diritti di natura economica, che nel caso in esame corrispondeva al 30 giugno 2011.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale dichiara il ricorso inammissibile.
La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA:all. Francesco VINCENZI / U.S. PERGOCREMA 1932 S.r.l.

(97/12)

ARBITRI:sigg.Cesare DOBICI e Angelo AGUS

L'allenatore professionista Francesco VINCENZI ha presentato in data 2 febbraio 2012 un ricorso contro la Società U.S. PERGOCREMA 1932 S.r.l. per la mancata corresponsione della parte economica prevista in un contratto relativo alla stagione sportiva 2011/2012.

Tale ricorso non può essere preso in considerazione da questo Collegio in quanto lo stesso è preposto istituzionalmente a dirimere le vertenze economiche fra gli allenatori e le Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Poiché la U.S. PERGOCREMA 1932 S.r.l. non risulta negli organici della suddetta Lega, lo scrivente Collegio risulta incompetente a deliberare sulla predetta vertenza.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale si dichiara incompetente a decidere sul ricorso presentato dall'allenatore Francesco VINCENZI .

La presente delibera è inappellabile.